

dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie con le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

(A.C. 5619-B — sezione 6)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 7.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. Alla lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Si dà altresì conto della legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie, fornendo i dati di cui all'articolo 9, comma 2-bis ».

(A.C. 5619-B — sezione 7)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 8.

(Attuazione della direttiva 97/63/CE e modifiche alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in materia di fertilizzanti).

1. Nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni, le parole: « con-

cimi CEE » e « concime CEE », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « concimi CE » e « concime CE ».

2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, è sostituito dal seguente: « Alle modifiche dell'allegato 1 A e dell'allegato 3, limitatamente a quanto attiene alle tolleranze applicabili ai titoli dichiarati in elementi fertilizzanti per i vari tipi di concime elencati nell'allegato 1 A, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali ».

(A.C. 5619-B — sezione 8)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, di attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari, e altre disposizioni in materia).

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 3. Il responsabile dell'industria alimentare che esercita attività di produzione, di trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione diretta di prodotti alimentari al consumatore deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo, anche in assenza dei manuali di cui all'articolo 4, un documento contenente l'individuazione, da lui effettuata, delle fasi critiche di cui al comma 2 e delle procedure di controllo che intende adottare al riguardo, nonché le informazioni concernenti l'applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici e i relativi risultati ».

2. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dopo la parola: « comunitarie » sono aggiunte le seguenti: « , anche su richiesta motivata del responsabile dell'industria alimentare o del rappresentante di associazione dei produttori ».

3. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. — (*Semplificazione delle procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori*). — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, con proprio provvedimento, le industrie alimentari con meno di cinque addetti che, per dimensioni o caratteristiche di altra natura, possono sostituire la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3 con l'invio agli uffici delle competenti aziende unità sanitarie locali di una denuncia dell'attività esercitata in cui siano indicate sinteticamente le sole fasi ritenute critiche per la sicurezza degli alimenti.

ART. 3-ter. (*Procedura per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari*). — 1. Ove, nell'ambito della procedura di autocontrollo di cui all'articolo 3, si renda opportuno, a giudizio del responsabile dell'autocontrollo ed al fine di verificare la funzionalità e l'efficacia dello stesso, effettuare controlli analitici dei prodotti, questi possono essere affidati anche a laboratori esterni, iscritti in elenchi predisposti dalle regioni e province autonome. Copia degli elenchi è inviata al Ministero della sanità.

2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, il responsabile del laboratorio presenta istanza alla regione o provincia autonoma, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere controlli analitici idonei a garantire che le attività di cui al presente decreto siano effettuate in modo igienico.

3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata della indicazione sulla idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale, nonché di

copione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità locale ai fini dell'esercizio del laboratorio.

4. I laboratori esterni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN45001 ed alle procedure operative *standard* previste ai punti 1 e 8 dell'allegato II del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.

5. Con decreto del Ministro della sanità sono fissati i requisiti minimi ed i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di cui al comma 1, nonché di quelli disciplinati da norme specifiche che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo e sono disciplinate le modalità dei sopralluoghi di cui al comma 7.

6. Le spese derivanti dalla procedura di riconoscimento dei laboratori non pubblici sono a carico dei titolari dei medesimi secondo tariffe stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

7. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 115, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero della sanità può effettuare sopralluoghi presso i laboratori diretti a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5 ».

4. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità incaricata del controllo deve indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nel presente decreto. La stessa Autorità procede con separato provvedimento ad applicare le sanzioni di cui al comma 1 qualora risulti che il responsabile dell'industria alimentare non ha provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni impartite a seguito del primo controllo, entro un termine prefissato, comunque non inferiore a centoventi giorni dalla data del verbale del primo accertamento ».

5. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, le parole: « agli esercizi di vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti esercizi », sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi di somministrazione e vendita al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere somministrate e vendute nei predetti esercizi ».

6. I prodotti alimentari che richiedono metodi di lavorazioni particolari e tradizionali, nonché recipienti di lavorazione e tecniche di conservazione essenziali per le caratteristiche organolettiche del prodotto, non conformi alle prescrizioni di attuazione delle direttive 93/43/CE del Consiglio, del 14 giugno 1993, e 96/3/CE della Commissione, del 26 gennaio 1996, non possono essere esportati, né essere oggetto di commercializzazione, fatta eccezione per i prodotti tradizionali individuati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

7. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 6, la vendita diretta dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione.

8. Gli alberghi, i pubblici esercizi, le collettività, le mense devono conservare i prodotti alimentari, di cui al comma 6, in modo idoneo a garantire la non contaminazione dei prodotti alimentari prodotti conformemente al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

9. Con decreto del Ministro della sanità può essere disposto il divieto temporaneo di vendita di prodotti alimentari regolamentati dai commi 6 e seguenti in caso di pericolo per la salute umana.

10. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari tipici e tradizionali, di cui al comma 6, al fine di favorire il raggiungimento di un reddito minimo nelle zone

economicamente depresse o a rischio ambientale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

Al comma 3, sopprimere il capoverso Art. 3-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, le industrie alimentari nei confronti delle quali adottare, in relazione alla tipologia di attività, alle dimensioni dell'impresa e al numero di addetti, misure dirette a semplificare le procedure del sistema *Hazard analysis and critical control points* (HACCP); i provvedimenti sono inviati al Ministro della sanità ai fini dell'emanazione degli opportuni regolamenti ovvero, ove occorra, della proposizione di appropriate modifiche alla direttiva 93/43/CEE.

10. 4. Governo.

Sopprimere i commi da 5 a 10.

10. 1. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 6, dopo le parole: richiedono metodi di lavorazioni aggiungere le seguenti: locali,

10. 2. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

(A.C. 5619-B — sezione 9)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e altre disposizioni in materia di armi con modesta capacità offensiva).

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *h*), della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « modelli anteriori al 1890 » sono aggiunte le seguenti: « , fatta eccezione per quelle a colpo singolo ».

2. All'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, le parole: « le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte » sono sostituite dalle seguenti: « le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, ».

3. Al fine di pervenire ad un più adeguato livello di armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 *joule*.

5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti criteri:

a) la verifica di conformità è effettuata dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 *joule*. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;

b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente articolo è consentito a condizione che gli acquirenti siano maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* sono consentiti fra soggetti maggiorenni. È fatto divieto di affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni è consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;

d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi è obbligo di autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. L'utilizzo dello strumento è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico;

e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi contenuti nel presente articolo.

(A.C. 5619-B — sezione 10)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 14.**

(Modifica dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. L'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«ART. 53. (Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità). — 1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del Ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato "Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)".

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni.

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro

coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni. Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organoletti-

che e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicita ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca.

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività con-

template al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali.

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi.

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo.

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole da: , che intendono utilizzare fino alla fine della lettera.

14. 1. Oreste Rossi.

Al comma 11, sostituire le parole da: la loro attività fino alla fine del comma, con le seguenti: le loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi dei citati regolamenti CEE nn. 2081/92 e 2082/92. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di uno o più organismi privati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate.

14. 2. Oreste Rossi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Quando l'area geografica di produzione di una DOP o di una IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la regione a statuto speciale o la provincia autonoma provvedono ad emanare le norme per l'attuazione dell'articolo 10 del citato regolamento CEE n 2081/92.

14. 3. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Sopprimere il comma 15.

14. 4. Oreste Rossi.

Al comma 15, all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

14. 5. Oreste Rossi.

Al comma 15, sopprimere la lettera d).

14. 6. Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 16.

14. 7. Oreste Rossi.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: dei prodotti a aggiungere le seguenti: denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC),

14. 10. Peretti.

Al comma 16, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella legge n. 164 del 1992

14. 11. Peretti.

Al comma 16, secondo periodo, dopo la parola: IGP aggiungere le seguenti: della

denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), della denominazione di origine controllata (DOC).

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo la parola: IGP aggiungere le seguenti: della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), della denominazione di origine controllata (DOC).

14. 12. Peretti.

Sopprimere il comma 17.

14. 8. Oreste Rossi.

Al comma 17, dopo le parole: che assicurino una aggiungere la seguente: più.

14. 13. Peretti.

Al comma 17, dopo la parola: DOP aggiungere le seguenti: della denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), della denominazione di origine controllata (DOC).

14. 14. Peretti.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme del presente articolo ed in particolare: gli articoli 1, 2, 3 ultimo comma, 4, 5, 6, 7, 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 nonché gli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 169.

14. 9. Sedioli, Ferrari.

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di

produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle regioni dove il fatturato complessivo delle, organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale».

14. 15. de Ghislanzoni Cardoli.

(A.C. 5619-B — sezione 11)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 18.

(Sistemi di pagamento e di regolamento titoli: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/26/CE, con riferimento alla quale il Governo dovrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 4 della direttiva medesima, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione delle turbative al funzionamento dei sistemi di pagamento e di quelli di regolamento titoli, derivanti dalle procedure concorsuali o dalla sospensione dei pagamenti cui sia sottoposto un partecipante a tali sistemi;

b) estensione della disciplina anche ai sistemi transfrontalieri operanti nell'ambito dell'Unione europea;

c) irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, nei limiti previsti dalla direttiva;

d) previsione che le garanzie da chiunque fornite per assicurare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla partecipazione ad un sistema ovvero fornite alla Banca d'Italia, alle altre banche centrali degli Stati membri dell'Unione eu-

ropea e alla Banca centrale europea, non siano pregiudicate da una procedura concorsuale o dalla sospensione dei pagamenti nei confronti del partecipante o della controparte della Banca d'Italia, delle altre banche centrali nazionali e della Banca centrale europea e che dette garanzie possano essere realizzate al fine di soddisfare tali obbligazioni;

e) previsione dell'immediata comunicazione ai sistemi, alla Banca d'Italia e agli altri Stati membri dell'Unione europea della sottoposizione ad una procedura concorsuale o della sospensione dei pagamenti di un partecipante ad un sistema;

f) previsione che l'assoggettamento a una procedura concorsuale o la sospensione dei pagamenti non abbiano effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti rispetto al momento della sospensione dei pagamenti;

g) coordinamento della disciplina di attuazione della direttiva, per il perseguimento delle finalità della stessa, con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare in materia di procedure concorsuali e sospensione dei pagamenti;

h) introduzione di disposizioni volte a ridurre i rischi connessi ai rapporti intercorrenti tra i partecipanti diretti ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e gli intermediari per conto dei quali essi operano, in relazione alle specifiche modalità di funzionamento di tali sistemi.

(A.C. 5619-B — sezione 12)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 19.

(Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocato).

1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di

libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.

2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;

b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;

c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la

rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia con i principi del diritto comunitario;

d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;

e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:

1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;

2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;

3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;

f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);

g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.

(A.C. 5619-B — sezione 13)

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 24.

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: « Ministro competente per le politiche comunitarie » sono sostituite dalla seguente: « Governo ».

(A.C. 5619-B — sezione 14)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Modifiche del capo XIV-bis del codice civile).

1. Al primo comma dell'articolo 1469-*bis* del codice civile le parole: « , che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, » sono soppresse.

2. All'articolo 1469-*quater* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La disposizione di cui al secondo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 1469-*sexies* ».

3. Al quinto comma dell'articolo 1469-*quinquies* del codice civile le parole: « dal presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « dal presente capo ».

(A.C. 5619-B — sezione 15)

**ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 26.

(Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la vigilanza supplementare riguardi le imprese partecipate da

imprese di assicurazione, le imprese partecipanti in imprese di assicurazione, le imprese partecipate da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione, prevedendo che dalla vigilanza supplementare possano essere escluse le imprese che, pur facendo parte del gruppo, hanno la sede legale in un Paese terzo, in cui esistono ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie all'esercizio effettivo della vigilanza, fatte salve le disposizioni dell'Allegato I, punto 2.5 e dell'Allegato II, punto 4, della direttiva;

b) prevedere che un'impresa possa essere esclusa dalla vigilanza supplementare, secondo il prudente apprezzamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), quando:

1) tale impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

2) è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di un'impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sul gruppo assicurativo;

c) prevedere le misure necessarie affinché l'ISVAP possa coordinarsi con le autorità competenti degli altri Paesi dell'Unione europea, anche al fine di definire preventivamente a quale autorità deve essere demandata la vigilanza supplementare allorché imprese autorizzate in Stati membri differenti facciano capo alla medesima impresa non soggetta a vigilanza prudenziale;

d) disporre che ogni impresa di assicurazione appartenente ad un gruppo assicurativo instauri adeguate procedure di controllo interno per la produzione di dati e di informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare;

e) prevedere che l'ISVAP abbia accesso alle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare anche presso imprese non assicurative del gruppo;

f) integrare la normativa vigente in materia di vigilanza sulle operazioni all'interno di un gruppo, nel rispetto comunque dei principi generali fissati dalla direttiva;

g) prevedere che per il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo venga adottato il metodo basato sui conti consolidati. L'ISVAP può tuttavia autorizzare o imporre l'applicazione di uno degli altri due metodi previsti dalla direttiva, nel rispetto comunque dei principi generali ivi contenuti e dei criteri determinati dal Governo;

h) prevedere sulla base dei criteri individuati dagli allegati I e II alla direttiva, che possano essere consentite esenzioni dagli obblighi di effettuare i calcoli ivi previsti;

i) prevedere che per le imprese di assicurazione o di riassicurazione situate in un Paese terzo possano essere presi in considerazione gli elementi che soddisfano i requisiti di solvibilità in tale Paese, purché siano comparabili con quelli previsti dalle disposizioni comunitarie in materia.

(A.C. 5619-B – sezione 16)

**ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 27.

(Modificazioni al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in materia di specialità medicinali).

1. Al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: « di ciascun medicinale » sono so-

stituite dalle seguenti: « di specialità medicinali »;

b) all'articolo 4, comma 2, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis*) siano iscritti all'albo professionale. »;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ipotesi, inoltre, il Ministero della sanità può sospendere il direttore tecnico dalle sue funzioni per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. »;

d) all'articolo 25, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Parimenti le disposizioni sulla autorizzazione all'immissione in commercio non si applicano ai medicinali industriali:

a) preparati per essere destinati ad esclusiva esportazione;

b) preparati su richiesta del medico, scritta e non sollecitata, il quale si impegna ad utilizzare i prodotti su pazienti propri o della struttura alla quale è preposto, sotto la sua diretta e personale responsabilità; a tale ipotesi si applicano le disposizioni previste per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. »;

e) all'articolo 25, comma 5, le parole da: « Nell'ipotesi disciplinata » fino a: « su ordinazione del medico; » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle ipotesi disciplinate dal comma 4 il produttore è tenuto a comunicare subito al Ministero della sanità le preparazioni effettuate; »;

f) all'articolo 25, comma 7, all'alinea, le parole da: « destinati » fino a: « trenta giorni » sono soppresse;

g) all'articolo 25, comma 7, alla lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « purché destinati ad un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni; ».

(A.C. 5619-B - sezione 17)

**ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 28.

(Modifiche all'articolo 1746 del codice civile, in materia di responsabilità dell'agente).

1. Nel secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile, dopo la parola « commissionario » sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736 ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1746 del codice civile è inserito il seguente:

« È vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. È però consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purché ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

28. 1. Lamacchia.

(A.C. 5619-B — sezione 18)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 29.

(Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da: che esegue gli accertamenti richiesti fino alla fine del capoverso.

29. 1. Lamacchia.

(A.C. 5619-B — sezione 19)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 30.

(Tutela degli interessi finanziari comunitari).

1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti adottati per la tutela degli interessi finanziari nazionali, conformemente all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, i militari della Guardia di finanza, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione europea e di quelle lesive del bilancio nazionale connesse alle prime, procedono avvalendosi dei poteri d'indagine attribuiti alla Guardia di finanza ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

(A.C. 5619-B — sezione 20)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 345 del 1999, recante il recepimento della direttiva comunitaria 94/33, relativa alla protezione dei giovani sul posto di lavoro;

dal 23 ottobre scorso, a causa del predetto decreto, oltre cinquantamila giovani di età inferiore ai 18 anni ed occupati in imprese artigiane rischiano il proprio

posto di lavoro, dal momento che gli imprenditori che continuano ad avvalersi dell'opera di apprendisti minori sono ormai passibili di sanzioni che prevedono l'arresto fino a sei mesi;

ancora una volta ci si trova di fronte ad una norma di recepimento di una direttiva comunitaria che non solo non tiene in considerazione la realtà produttiva italiana, che è al 95 per cento composta da piccole imprese, ma si trova in palese contrasto con quanto previsto dal Patto sociale del dicembre del 1998, secondo il quale le direttive europee devono essere recepite soltanto previa concertazione delle parti sociali;

tale concertazione sarebbe stata auspicabile, in particolare, prima di imporre il divieto, peraltro non previsto dalla direttiva, di impiegare ragazzi minorenni nelle attività di cui all'allegato 1 del decreto citato, che ha di fatto escluso i giovani apprendisti dalle imprese del settore edilizio — attraverso l'imposizione di soglie massime di esposizione al rumore che vanno dagli 81 dBA per l'operaio comune ai 97 dBA previsti per i decoratori impiegati nella sabbiatura — ed in molte altre tipologie aziendali, tenuto conto che l'esposizione varia da 82 a 90 dBA nei laboratori di falegnameria, da 85 a 90 dBA nelle imprese di pulitura dei metalli, da 80 a 95 dBA nel settore tessile;

esclusioni si verificheranno altresì nelle officine meccaniche e di autoriparazione, dove sono gli olii emulsivi e minerali a determinare fenomeni di sensibilizzazione dermatologica; nelle lavanderie a secco, a causa dei rischi conseguenti alle inalazioni; nelle officine di costruzione stampi, per via dei processi elettrolitici; nei saloni di acconciatura, dove le operazioni di lavaggio dei capelli possono indurre patologie dermatologiche alle mani; nelle lavorazioni di calzature, borse e beni richiedenti gomma naturale o sintetica, nonché nelle officine dove si verificano operazioni di saldatura e taglio dei metalli con la fiamma ossidrica od ossiacetilenica; tutto ciò avviene malgrado l'applicazione

di tutte le misure previste dalla legislazione vigente quali la captazione, depurazione e convogliamento all'esterno dei fumi e dei residui dei processi di elettroerosione; l'impiego di auricolari protettivi nelle falegnamerie; il ricorso ad appositi guanti protettivi nei processi produttivi nei quali sia necessaria la lavorazione di olii o cosmetici, l'utilizzo di filtri idonei ad evitare i fenomeni di sensibilizzazione delle vie respiratorie provocati da fumi e polveri;

gli artigiani sono da sempre impegnati nella tutela della salute dei giovani, che oltretutto sono spesso loro familiari;

il decreto legislativo n. 345/99 è fortemente condizionato da una mentalità che porta a deprimere lo sviluppo delle capacità professionali e la produttività, per privilegiare l'imposizione burocratica di forme di tutela esasperate, posto che la normativa nazionale esclude i giovani apprendisti da ben 37 tipologie di lavoro contro le 9 originariamente previste dal provvedimento comunitario recepito;

impegna il Governo

a correggere quanto prima le norme contenute nel decreto legislativo n. 345 del 1999, al fine di evitare la penalizzazione delle attività di formazione professionale svolte dalle piccole e medie imprese e di creare le condizioni per un effettivo rilancio dell'occupazione giovanile.

9/5619-B/1 Oreste Rossi.

La Camera,

al fine di facilitare il processo di integrazione europea,

impegna il Governo

affinché, attraverso le dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri, sia previsto un fondo straordinario per l'integrazione europea di lire 1.500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunica-

zione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale; tali iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre paesi europei, sia che siano membri dell'Unione europea sia che non lo siano.

9/5619-B/2 Bova.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

premessò che:

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che recepisce le direttive 93/43/CEE e 96/3/CEE, reca norme in materia di igiene dei prodotti alimentari ed istituisce il sistema HACCP - *Hazard analysis and critical control point*, che serve ad individuare i punti critici nella lavorazione degli alimenti in cui si possono verificare rischi per il prodotto;

il decreto in questione impone alle imprese di adeguarsi a tale normativa, appesantendole di numerosi vincoli burocratici ed oneri economici;

tali oneri vanno a ricadere in particolare sulla piccola e media impresa e sugli artigiani che operano in tale settore, riducendo di fatto la competitività del comparto alimentare italiano nei confronti di quello degli altri *partners* europei;

il settore alimentare rappresenta una significativa leva economica ai fini della crescita dell'economia nazionale e, in particolare; di quella delle regioni padane;

impegna il Governo

a semplificare, in tempi brevi, le norme legislative contemplate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, al fine di rendere meno onerosi i numerosi adempimenti cui sono sottoposte le piccole e medie imprese operanti nel settore alimen-

tare, salvaguardando in particolare le produzioni locali di alimenti e bevande aventi caratteristiche peculiari territoriali.

9/5619-B/3 Ballaman, Oreste Rossi, Pezoli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5619, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

premessò che:

il provvedimento dispone anche norme in materia di produzioni a denominazione di origine protetta, ai sensi del Regolamento CE 2081/92, e che bisogna inderogabilmente provvedere alla definitiva registrazione comunitaria della « D.O.P. Aceto balsamico tradizionale di Modena », una delle più importanti, prestigiose, preziose ed imitate produzioni agroalimentari della tradizione artigianale italiana, la domanda di registrazione è stata effettuata da oltre mezzo decennio e su di essa la Commissione ha dato parere favorevole, a patto che si chiarisse a livello nazionale che non può essere avanzata pari richiesta di protezione per una produzione industriale che la imita spudoratamente, come invece si è badato a fare con il prodotto vitivinicolo industriale, denominato commercialmente aceto balsamico di Modena, regolato e di fatto « creato » dal decreto del Presidente della Repubblica, 12 febbraio 1965, n. 162, e dal relativo decreto ministeriale 3 dicembre 1965; a causa di questa confusione di indicazione e della non eleggibilità dell'aceto balsamico industriale a produzione né DOP né IGP, ai sensi del Regolamento CE 2081/92, la Commissione europea tiene congelata la protezione della DOP del prezioso condimento balsamico tradizionale di Modena, peraltro tutelato a livello italiano dalla denominazione di origine controllata (DOC), ai sensi della legge 3 aprile 1986, n. 93;